

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 25/02/2021

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio; ha precisato che il contratto n. xxx062 è stato stipulato in data 6/06/2013 ed è stato estinto, in data 1/08/2015, dopo il pagamento di 25 rate sulle 60 totali, e che il contratto n. xxx105, è stato stipulato in data 2/07/2015 ed è stato estinto, in data 3/04/2018, dopo il pagamento di 28 rate sulle 72 totali.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti per complessivi € 1.470,50 dettagliati come segue: con riferimento al contratto n. xxx062 la somma di € 548,33 di cui € 315,00 a titolo di "Commissioni Accessorie" e € 233,33 a titolo di "Spese Contrattuali e di istruttoria"; con riferimento al contratto n. xxx105 la somma di € 922,17 di cui € 586,06 a titolo di "Commissioni Accessorie" e € 336,11 a titolo di "Spese Fisse". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, oltre al rimborso del contributo di € 20,00 per le spese di procedura.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha svolto le proprie difese soltanto in relazione al contratto n. xxx062, eccependo l'inapplicabilità della cosiddetta sentenza *Lexitor* della CGUE al caso di specie in quanto l'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125-*quinquies* sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto e la direttiva da essa interpretata ha natura non *self executing* e pertanto non è invocabile nei cosiddetti rapporti orizzontali. Ha anche



eccepito la natura *up front* delle “*commissioni accessorie*” e delle “*spese fisse contrattuali*” e ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.

Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, con riferimento al contratto n. xxx062, la parte ricorrente ha prodotto copia del conteggio estintivo e della liberatoria avente data coerente con quella del conteggio estintivo. Con riferimento al contratto n. xxx105 la parte ricorrente ha prodotto copia dell'atto di quietanza con cui ha surrogato la Compagnia Assicurativa nei propri diritti. L'importo versato dalla Compagnia coincide con quello del conteggio estintivo. La parte ricorrente ha dichiarato che il finanziamento è stato estinto in data 3/04/2018. Dalla documentazione in atti pare evincersi che tale prestito sia stato estinto in parte tramite TFR e in parte tramite intervento della Compagnia Assicurativa. Tale circostanza non è stata confermata dall'intermediario, che non ha svolto considerazioni in relazione al contratto n. xxx105. In particolare, il Collegio rileva che il debito residuo alla scadenza della 28° rata era di € 8.063,50; che la somma di € 4.827,69 è stata versata all'intermediario tramite TFR; che il credito residuo oggetto di sinistro era dell'importo di € 3.235,81, pari alla somma che l'intermediario ha dichiarato di aver ricevuto dalla Compagnia Assicurativa; che il costo del premio di assicurazione “rischio impiego” non sembra sia stato posto a carico del ricorrente; che l'intermediario, nella liberatoria, ha dichiarato di aver ricevuto l'indennizzo dalla Compagnia Assicurativa e di aver surrogato la stessa nei propri diritti verso la parte ricorrente; che non è stata depositata documentazione in merito alla eventuale rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti della parte ricorrente. In merito, il Collegio ricorda che il Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 13305 e 13306 del 19 giugno 2018 ha affermato i



seguenti principi di diritto: a) *tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125- sexies TUB e 2033 c.c.*; b) *nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti*; c) *nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione.* Il Collegio rileva che tali questioni non sono state sollevate dall'intermediario. Inoltre, il Collegio ricorda che, nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa ha saldato solo parzialmente il debito residuo, essendo stata versata la somma di € 4.827,69 tramite il TFR maturato dalla parte ricorrente. Nei limiti di tale importo l'estinzione anticipata è stata quindi effettuata direttamente dalla parte ricorrente. Tale somma rappresenta il 59,87% del debito residuo, così come previsto dal conteggio estintivo (8.063,50). Il rimborso richiesto dalla parte ricorrente, alla luce delle citate decisioni del Collegio di Coordinamento, e delle conseguenti decisioni dei Collegi territoriali, potrebbe essere riconosciuto in tale percentuale.

Con riferimento alla determinazione del rimborso degli oneri non maturati, per entrambi i contratti, il Collegio ritiene che, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le spese contrattuali e le commissioni accessorie siano da considerare di natura *up front*.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

CONTRATTO N. xxx.062				
Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale		12,26%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis		58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		37,22%

rate pagate	25	rate residue	35	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese fisse				400,00	Upfront	37,22%	148,88		148,88
Commissioni accessorie				540,00	Upfront	37,22%	200,99		200,99
Totale primo contratto				940,00					349,88

CONTRATTO N. xxx.105				
Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale		10,60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis		61,11%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		40,62%

rate pagate	28	rate residue	44	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese fisse				550,00	Upfront	40,62%	223,40		223,40
Commissioni accessorie				959,04	Upfront	40,62%	389,54		389,54
Totale secondo contratto				1.509,04					612,93
Percentuale estinzione con TFR				0,60					366,96

TOTALE DA CORRISPONDERE									716,84
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

L'importo come sopra calcolato (€ 716,84), arrotondato a € 717,00, cui andranno sommati gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, non coincide con la somma richiesta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalla parte ricorrente (1.470,50) in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli secondo il criterio del *pro rata temporis* e non ha tenuto conto dell'avvenuta parziale estinzione del contratto n. xxx105 per intervento della Compagnia Assicurativa.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 717,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA